



Comune di Abano Terme

Provincia di Padova

Originale

Delibera N. 166
del 12/12/2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: BILANCIO CONSOLIDATO ESERCIZIO 2024 - INDIVIDUAZIONE COMPONENTI (ENTI E SOCIETA') DA INCLUDERE NEL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" E NEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" (GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO) - ATTO PROPEDEUTICO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLEGATI (ART. 233 BIS D.LGS. N. 267-2000 - D.LGS. N. 118-2011) - AGGIORNAMENTO ELENCHI.

L'anno duemilaventiquattro addì dodici del mese di dicembre alle ore 14:30 presso Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Cognome e Nome	Presente
1. BARBIERATO FEDERICO - Sindaco	Sì
2. POZZA FRANCESCO - Vice Sindaco	Sì
3. BERTO ERMANNIO - Assessore	Sì
4. BANO GIAN PIETRO - Assessore	Sì
5. GALLOCCHIO VIRGINIA - Assessore	Sì
6. ALLOCCA MICHELA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Dott. BRINDISI FULVIO, SEGRETARIO GENERALE in collegamento da remoto.

Il Sig. BARBIERATO FEDERICO, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42 - alle quali tutti gli enti territoriali si conformano;
- l'articolo 11-bis di tale decreto come modificato con D.lgs. n. 126/2014 e il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4), che ne disciplina le modalità operative e prevede la redazione, da parte dell'ente locale, di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati nel predetto principio;

Preso atto che, in sintesi, il D.lgs. n. 118/2011 prevede che gli enti territoriali redigano il bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il **"Gruppo Amministrazione Pubblica"**;

Preso atto altresì che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A. gli enti, le aziende e le società che compongono il **"Gruppo Amministrazione Pubblica"**;
- B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo, compresi nel **"Gruppo Bilancio consolidato"** (cd **"Perimetro di Consolidamento"**);

Rilevato che:

- ✓ i predetti due elenchi e relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale e che l'elenco degli enti facenti parte del **"Gruppo Amministrazione Pubblica"** è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel **"Gruppo Bilancio consolidato"** al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi ed oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- ✓ l'Amministrazione pubblica Capogruppo inoltre, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Considerato che costituiscono componenti del **"Gruppo Amministrazione Pubblica"** i soggetti economici di seguito evidenziati, tenuto conto che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono state considerate le società quotate (si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'articolo 1-comma 2-lettera b) del D. lgs. n. 118/2011 in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter del D. lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante; l'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalentemente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione;
- 3) gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

Atteso che, ai fini dell'inclusione nel **"Gruppo Amministrazione pubblica"**, non rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società; che il Comune di Abano Terme, con atto del Consiglio Comunale n. 15 del 25/09/2017, ha proceduto alla ricognizione di tutte le partecipate possedute al 23/09/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del D.lgs. n. 175/2016 intitolato "Revisione straordinaria delle partecipazioni" e che l'unica partecipazione azionaria, alla data della ricognizione risultava di n. 1788 azioni ordinarie della Società H.E.R.A. S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - Società quotata sul Mercato, partecipazione "dismessa" con atto del Commissario Straordinario n. 70 del 30/03/2017 (effettivamente alienata in data 25/05/2017) e che, pertanto, per l'annualità 2023 l'Ente non presenta assetto partecipativo in Società di capitali;

Considerato che, ai fini dell'inclusione nel **"Perimetro di consolidamento"**, in ottemperanza al punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato, di cui all'allegato 4/4 al D.lgs. n. 118/2011, gli enti (Organismi ed Enti strumentali controllati e partecipati) e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Perimetro di consolidamento" (Gruppo Bilancio Consolidato) nei casi di:

- a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei

seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

[...] Ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento [...].

In presenza di patrimonio netto negativo l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, **sono considerate irrilevanti** e non oggetto di consolidamento le **quote di partecipazioni inferiori all'1 per cento** del capitale della società partecipata (o, per analogia, dell'Organismo partecipato) purché non affidatario di un servizio diretto;

- b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate; i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Visto il DM dell'11 agosto 2018 che sancisce "a decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione";

Richiamati:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 171 del 16/11/2023 ad oggetto "Bilancio consolidato esercizio finanziario 2023 - individuazione componenti da includere nel "gruppo amministrazione pubblica" e nel "perimetro di consolidamento - atto propedeutico all'approvazione del bilancio consolidato e allegati - aggiornamento elenchi";
- deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 22/08/2024 ad oggetto: "Schema di bilancio consolidato esercizio finanziario 2023 del Gruppo Amministrazione Pubblica "Comune di Abano Terme" – approvazione;
- deliberazione di Consiglio Comunale nr.24 del 26/09/2024 ad oggetto: "Bilancio consolidato esercizio finanziario 2023 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Abano Terme" - approvazione.

Valutato e preso atto che occorre deliberare il perimetro di consolidamento entro la fine del corrente anno per identificare gli ipotetici soggetti che concorreranno alla stesura del bilancio consolidato per l'esercizio 2024;

Considerato che al fine di definire, per l'esercizio 2024, il "perimetro di consolidamento", il computo dell'irrilevanza viene fatto sui dati contabili in possesso dell'ente e che i medesimi sono riferibili ai rendiconti/bilanci 2023, gli unici disponibili alla data attuale;

Preso atto che tale computo è già stato determinato con la deliberazione di Giunta Comunale nr.103 del 22/08/2024, come di seguito riportato:

Comune di Abano Terme		Criterio irrilevanza: 3% - sommatoria irrilevanza singoli bilanci: 10%
Parametri		
Totale attivo	106.246.701,85	10.624.670,19
Patrimonio netto	78.844.053,85	7.884.053,85
Ricavi caratteristici	24.558.779,13	2.455.877,91

Soggetto	Totale attivo	Totale attivo Capogruppo	% su Capogruppo (Comune)	Patrimonio Netto	Patrimonio Netto Capogruppo	% su Capogruppo (Comune)	Ricavi caratteristici	Ricavi caratteristici Capogruppo	% su Capogruppo (Comune)
Consiglio di Bacino Bacchiglione	55.330.173,33	106.246.701,85	52,08%	2.129.666,66	78.844.053,85	2,70%	56.810.390,73	24.558.779,13	231,32%
Consorzio Biblioteche Padovane Associate (B.P.A.)	424.841,58	106.246.701,85	0,40%	291.770,88	78.844.053,85	0,37%	1.221.415,37	24.558.779,13	4,97%
Consiglio di Bacino 'Padova Centro'	166.054,58	106.246.701,85	0,16%	19.021,75	78.844.053,85	0,02%	328.812,68	24.558.779,13	1,34%

Visto l'esito della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli Organismi strumentali partecipati del "**Gruppo Amministrazione Pubblica**" da inserire nel "**Perimetro di consolidamento**" (**Gruppo Bilancio Consolidato**) - secondo i criteri stabiliti dal D.lgs. n. 118/2011 e dal principio contabile 4/4, sono pertanto confermati nel "Perimetro di consolidamento":

- ✓ il **Consiglio di Bacino "Bacchiglione"** (quota di partecipazione 2023 nella misura dell'1,834%);
- ✓ il **Consorzio "Biblioteche Padovane Associate-B.P.A."** (quota di partecipazione 2023 nella misura del 5,06%);

mentre ne è escluso:

- ✓ il **Consiglio di Bacino "Padova Centro"** per irrilevanza dei tre parametri;

Ritenuto pertanto necessario confermare, come di seguito, gli elenchi degli Enti/Organismi da considerare nel “Gruppo Amministrazione pubblica” - Elenco A:

Tipologia	Denominazione
Organismi strumentali:	-----
Enti strumentali controllati:	-----
Enti strumentali partecipati:	Consiglio di Bacino "Bacchiglione"
	Consorzio "Biblioteche Padovane Associate" (B.P.A.)
	Consiglio di Bacino "Padova Centro"
Società controllate:	-----
Società partecipate:	-----

e nel “Perimetro di consolidamento” (Gruppo Bilancio Consolidato) - Elenco B:

Elenco degli Enti Organismi componenti il “Gruppo Amministrazione pubblica” del Comune di Abano Terme oggetto di consolidamento nel Bilancio consolidato anno 2024	
Ente/Organismo/Società	Metodo consolidamento
Consorzio “Biblioteche Padovane Associate” (B.P.A.)	proporzionale
Consiglio di Bacino “Bacchiglione”	proporzionale

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 08/08/2024 con la quale è stato adottato il nuovo “Codice di comportamento dei dipendenti”, aggiornato al D.P.R. n. 81 del 13 giugno 2023 e al D. Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Accertato che non sussiste conflitto di interessi in capo ai soggetti che sottoscrivono il presente atto e che gli uffici competenti ad adottare i relativi pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali non hanno segnalato allo stesso alcuna situazione di conflitto, anche potenziale;

Richiamato l’art. 78, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale “Gli amministratori di cui all’articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado”;

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di conflitto di interessi sopra indicata;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione, espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano, mediante due separate votazioni, di cui una in merito all’atto e l’altra per conferire allo stesso l’immediata eseguibilità:

DELIBERA

1. di confermare, per quanto esposto nelle premesse del presente Atto e che si intendono qui integralmente riportate:
 - ✓ l'**elenco A** degli Enti/Organismi/Società del **"Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Abano Terme"**
 - ✓ l'**elenco B** degli Enti/Organismi/Società ricompresi nel **"Perimetro di consolidamento"** (**Gruppo bilancio consolidato**), fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile 3.1 di cui all'allegato 4/4 del D.lgs. n. 118/2011in allegato unico al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Responsabile economico-finanziario di trasmettere il presente Atto ai soggetti ricompresi nell'**elenco A**) e all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;
3. di dare atto che i due elenchi di cui al punto 1. sono soggetti ad aggiornamento annuo, con riferimento al rispettivo bilancio consolidato, che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale **entro il trenta settembre di ogni anno**;
4. di pubblicare il presente Atto nel sito istituzionale dell'ente nella Sezione "Amministrazione Trasparente" Area 13 "Bilanci" - 5. 13E "Bilancio consolidato".

DOPO DI CHE DELIBERA

di dichiarare il presente Atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 essendo lo stesso propedeutico alla complessa istruttoria di approvazione del Bilancio consolidato dell'esercizio 2024.

Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
BARBIERATO FEDERICO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. BRINDISI FULVIO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).